



# La proroga dei termini che scade nel giorno festivo vale anche per quelli che si computano a ritroso

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 28 febbraio-30 giugno 2014 n. 14767  
(Presidente Petti; Relatore Scarano; Pm - conforme - Golia;  
Ricorrente Massa; Controricorrente Caparvi)

## LA MASSIMA

**Procedimento civile - Termini processuali - Computo a ritroso - Scadenza in giorno festivo o di sabato - Proroga della scadenza al primo giorno feriale immediatamente successivo - Applicabilità - Modalità.** (Cpc, articoli 155 e 378)

La proroga del termine, che scada in giorno festivo o di sabato, al primo giorno seguente non festivo, prevista dall'articolo 155, commi 4 e 5, del codice di procedura civile, si applica non solo con riguardo ai termini «a decorrenza successiva», ma anche a quelli che si computano «a ritroso», con la particolarità che, rispetto al termine a scadenza successiva, la proroga in questione opera, in tal caso, in modo speculare (ovvero a ritroso, nel senso che l'atto deve essere compiuto in anticipo, nel primo giorno antecedente non festivo, rispetto alla scadenza naturale), in ragione della relativa modalità di calcolo. (Nella fattispecie, la Suprema corte ha rilevato la tardività di una memoria difensiva che, ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile, doveva essere depositata in cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza).

### Svolgimento del processo

Con sentenza del 10/9/2010, in sede di rinvio disposto da Cass. n. 4745 del 2005 con la cassazione della decisione Trib. Lucca 6/10/2000, il Tribunale di Lucca respingeva il gravame interposto dal Sig. Giunio Luigi Massa in relazione alla pronuncia G. di P. Viareggio 13/11/1998 di parziale accoglimento (in particolare, per non avere il giudice di I grado riconosciuto gli interessi dalla corresponsione della somma non dovuta, nonché la rivalutazione monetaria e per aver compensato le spese) della domanda dal medesimo proposta nei confronti del sig. Roberto Caparvi di condanna alla restituzione di somma al medesimo versata in eccedenza rispetto all'ammontare giudizialmente liquidato in suo favore per l'esplicata attività di CTU. Avverso la suindicata pronuncia del giudice di rinvio il Massa propone ora ricorso per cassazione, affidato ad 8 motivi. Resiste con controricorso il Caparvi.

### Motivi della decisione

Va pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità della memoria ex art. 378 c.p.c. prodotta dal ricorrente.

Posto anzitutto in rilievo che il termine di cui all'art. 378 c.p.c. si compone di 5 giorni da intendersi come «non liberi» (atteso che la sostituzione dell'originario disposto normativo di cui all'art. 190 c.p.c. (che prevedeva, per la comunicazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini di dieci e cinque giorni «liberi» prima dell'udienza di discussione) per effetto della novella di cui all'art. 24 L. n. 353 del 1990 (che non contiene più menzione alcuna di termini «liberi») ha fatto venir meno il fondamento normativo della tesi secondo la quale i cinque giorni previsti dall'art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie in sede di giudizio di legittimità dovessero intendersi come «liberi», in armonia, appunto, con le abrogate disposizioni concernenti il deposito di memorie e comparse nel giudizio di merito: cfr. Cass., 4/11/1997, n. 10797, e cioè computantisi secondo il criterio generale posto all'art. 155 c.p.c. senza calcolare il giorno iniziale e considerando viceversa quello finale (v. Cass., 23/5/2011, n. 11302; Cass., 23/2/2008, n. 1926), va al riguardo osservato che tale termine è connotato dalla particolarità di essere a ritroso, considerandosi cioè il giorno dell'udienza come mo-



mento iniziale del computo (*dies a quo*) e il 5° giorno costituendo il momento finale (*ad quem*) (cfr. Cass., 23/2/1998, n. 1926. V. anche Cass., 7/10/2005, n. 19530).

Al riguardo si è da questa Corte invero in più di un'occasione affermato che l'art. 155, 4° co., c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine scadente in giorno festivo (v. Cass., 29/11/1977, n. 5187) e l'art. 155, 5° co., c.p.c. (introdotto dall'art. 2, comma 1 lettera f), L. n. 263 del 2005) volto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato (v. Cass., 7/5/2008, n. 11163) opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano a ritroso, con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività (v. Cass., 4/1/2011, n. 182; Cass., 7/5/2008, n. 11163; Cass., 12/12/2003, n. 19041; Cass., 29/11/1977, n. 5187. E già Cass., 24/4/1982, n. 2540).

Ciò in quanto si produrrebbe altrimenti l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine medesimo (v. Cass., 4/1/2011, n. 182; Cass., 7/5/2008, n. 11163. E già Cass., 24/4/1982, n. 2540).

Orbene, nel condividersi e ribadirsi siffatta *ratio*, va al riguardo sottolineato come debba invero più correttamente affermarsi che le norme di cui all'art. 155, 4° e 5° cc., c.p.c. trovano in effetti applicazione anche relativamente al termine come nella specie a ritroso, con la particolarità che rispetto al termine a scadenza successiva la proroga in questione necessariamente opera in tal caso in modo speculare, in ragione della relativa modalità di calcolo.

A tale stregua, nei termini a ritroso lo slittamento contemplato all'art. 155, 4° e 5° co., c.p.c. va invero inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo o al sabato in cui cada il 5° giorno, costituente il *dies ad quem*, escluso dal computo - come detto - il *dies a quo* costituito dal giorno dell'udienza.

Orbene, con riferimento all'udienza pubblica del

28/2 il termine a ritroso ex art. 378 c.p.c. è nel caso scaduto il precedente venerdì 21/2.

Escluso il *dies a quo* (28/2), il 5° giorno (*dies ad quem*) cadeva di domenica (23/2), con proroga pertanto ex art. 155, 4° co., c.p.c. al sabato 22/2, nonché ex art. 155, 5° co., c.p.c. (ai sensi dell'art. 58, comma 3, L. n. 69 del 2009 applicantesi a tutti i procedimenti, anche se instaurati anteriormente al 1°/3/2006) al suindicato venerdì 21/2.

La memoria ex art. 378 c.p.c. dal ricorrente nella specie depositata in Cancelleria il 24/2 è pertanto tardiva, in quanto inammissibilmente depositata oltre il termine come sopra calcolato, con abbreviazione pertanto dell'intervallo normativamente stabilito e costituente il lasso di tempo minimo garantito - oltre che al giudice - alla controparte per esaminare tale atto, con conseguente violazione del relativo diritto di difesa ex art. 24 Cost. (cfr. Cass., 4/1/2011, n. 182).

Con il 1° motivo il ricorrente denuncia «violazione ed errata interpretazione» degli artt. 389, 394 c.p.c., 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che sia stato dal giudice dell'appello erroneamente disposta la restituzione (anche) della «somma richiesta in restituzione rappresentata dall'importo delle spese processuali», in quanto asseritamente oggetto di «presunta non contestazione», laddove essa «non poteva e doveva essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'avv. Massa riguardando la regolamentazione globale in riferimento alla soccombenza su cui era aperto il contenzioso, ed era *in re ipsa*».

Lamenta che «richiedendo la cessazione della materia del contendere e insistendo per la dichiarazione di soccombenza in via principale non era affatto tenuto a contestare gli importi richiesti da controparte».

Si duole essere stata dal giudice dell'appello erroneamente posta interamente a suo carico l'imposta di registro, e che avendo «immediatamente dopo la sentenza della Cassazione» restituito a controparte euro 139,92, «detto importo ha estinto il credito... e non va affatto imputato in acconto di un credito in realtà totalmente evaso».

Con il 2°, il 5° e il 7° motivo il ricorrente denuncia «insufficiente», «contraddittoria» ed «illogica» moti-



vazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che nell'impugnata sentenza si dia «per scontato che il Caparvi abbia restituito tale importo» laddove «agli atti... non risulta prodotto alcun documento dal quale poter dedurre la data esatta né la "entità" delle somme effettivamente pagate. Né risulta un atto di quietanza rilasciato dal creditore».

Lamenta che «fare riferimento a future, incerte e non determinate acquisizioni extraprocessuali rappresenta una motivazione insufficiente ed illogica». Ancora, che la «motivazione in relazione alla mancata contestazione rappresenta un punto di riferimento incoerente e insufficiente con la indicazione di tale principio».

Si duole della «contraddittorietà della regolamentazione delle spese disposta dal Tribunale di Lucca, compensate per i primi due gradi di giudizio e invece non compensate per il giudizio di cassazione e di quello del rinvio, ma liquidate a favore del prof. Caparvi» laddove «il Prof. Caparvi ha proposto appello incidentale alla sentenza del Giudice di Pace sia per i motivi di incompetenza per valore sia per la insussistenza del credito. E la sua istanza era stata respinta in tale fase e in fase di legittimità», sicché «già questa sola statuizione comporta la soccombenza, accentuata viepiù dal rigetto, in ogni grado della eccezione di incompetenza per valore, trascinata dal Caparvi».

Lamenta che, pur avendo dato «atto della fondatezza della domanda», erroneamente il giudice del rinvio non ha poi «condannato il Caparvi alle spese».

Con il 3° e il 4° motivo il ricorrente denuncia «violazione ed errata interpretazione» degli artt. 91, 100, 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Lamenta non essersi dal giudice del rinvio tenuto conto che l'«esito finale del giudizio» era sostanzialmente favorevole «all'avv. Massa essendo stata la domanda accolta integralmente con la sola modifica della decorrenza degli interessi», e nemmeno del comportamento di controparte, sempre opposti «alla sua pretesa».

Con il 6° motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Si duole che «avendo dato corso, prima della notifica della riassunzione, alla esecuzione, la domanda del Caparvi avrebbe dovuto essere limitata alla (eventuale) statuizione sulle spese e non ad altro».

Con l'8° motivo il ricorrente denuncia violazione del D.M. 18/5/2004 n. 85, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole della liquidazione delle spese operata dal giudice dell'appello con erronea determinazione dello scaglione di valore della causa, ed erronea quantificazione degli importi dovuti per diritti e onorari.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il ricorso per cassazione richiede per ogni motivo di ricorso, l'indicazione della rubrica nonché la puntuale indicazione delle ragioni - tra quelle espressamente previste dall'art. 360 c.p.c. - per cui è proposto. Per altro verso esige l'illustrazione contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (v. in particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421).

Risponde altresì a massima consolidata nella giurisprudenza di legittimità che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con - fra l'altro - l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2014, n. 7692).

Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a se stante ed autonoma rispetto ai motivi di



impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366, 1° co. n. 4, c.p.c., che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

È cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del «fatto», sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice *a quo* (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al pure denunciato vizio di motivazione, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove pretese dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la con-

cludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Il vizio di motivazione non può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice (v. Cass., 9/5/2003, n. 7058).

Secondo risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non può imputarsi di avere omissso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, *id est* di nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall'odierno ricorrente.

Va anzitutto posto in rilievo come i motivi risultano formulati in violazione del requisito richiesto ex



art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito ( ad es., all'«atto di citazione del febbraio del 1998», all'«accertamento tecnico preventivo promosso contro la Banca Toscana», all'aver «il prof. Caparvi (...) richiesto a più riprese al ricorrente avv. Massa la somma di lit. 4.000.000, che gli erano state inviate», alla «domanda attrice», alla «domanda riconvenzionale», all'«ordinanza di liquidazione delle spese emessa dal Pretore di Viareggio», alla sentenza del giudice di primo grado, ai «solleciti stragiudiziali», alla «sentenza 304/2000 dep. il 6/10/2000», all'«atto di precetto», alla rimessione alla controparte degli «interessi percepiti in più», all'«atto di citazione in riassunzione 4/03/2006», alle «memorie conclusive», alla «comparsa di costituzione 27/06/2006 di fronte al Tribunale di Lucca - pag. 3 -», alla «comparsa 11/06/2010», alla «memoria di replica 30/06/2010», al «doc. 4 di controparte allegato alla citazione in riassunzione - che si spilla a detto atto -», alla «corrispondenza prodotta - doc. 1 all.to al fascicolo di parte avv. Massa», al «proprio atto di appello», alla «richiesta del collega - che emerge dal doc. 1 all.to al fascicolo della riassunzione -, per le sue proprie spese», all'«atto di riassunzione, notificato nell'anno 2006», alla «comparsa di costituzione di fronte ai Tribunale di Lucca») limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente - per la parte d'interesse in questa sede - riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009,

n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157.

A tale stregua il ricorrente non pone questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 28/1/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni - come nel caso apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Con particolare riferimento al 3° motivo, deve porsi altresì in rilievo che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità l'omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale *error in procedendo* ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, 10 co. n. 4, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 16/10/2008, n. 25246; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c., come nel caso prospettato dal ricorrente (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701

Quanto al 6° motivo, va ribadito che giusta principio del pari consolidato nella giurisprudenza di legittimità, anche in caso di denuncia di violazione ex art. 112 c.p.c. il disposto di cui all'art. 366, 1° co.



n. 6, c.p.c. va invero osservato, dovendo specificamente indicarsi l'atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055).

È infatti al riguardo noto che, pur divenendo - nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione - *errores in procedendo* giudice anche del fatto (processuale), con conseguente potere-dovere della Corte di legittimità di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali, preliminarmente ad ogni altra questione si prospetta in ogni caso la disamina dell'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, sicché solamente all'esito del relativo positivo accertamento diviene possibile valutarne la fondatezza nel merito, ed esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione questa Corte può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221).

In altri termini, va (anche) nel caso osservato il principio generale in base al quale il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica implicante accertamenti di fatto ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione avanti al giudice di merito ma, in ossequio al disposto di cui all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., ma altresì di indicare altresì in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, al fine di consentire il controllo *ex actis* della veridicità di tale asserzione, prodromico alla disamina nel merito della questione medesima (cfr., con riferimento a diverse ipotesi, Cass., 19/6/2012, n. 10032; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass., 27/5/2010, n. 12992; Cass. 27/9/2006, n. 21020).

Orbene, nel non osservare i suindicati principi, in particolare senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in atti della «comparsa di costituzione di fronte al Tribunale di Lucca», anche con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso

la Corte di cassazione (v. Cass., sez. un. 3/11/2011 n. 22726; Cass., 23/9/2009 n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), il ricorrente non pone questa corte nella condizione di compiutamente apprezzare quale fosse l'oggetto della domanda originariamente rivolta al giudice, e quali fossero i limiti (oggettivi e soggettivi) del gravame avverso la medesima interposto. E la pur formalmente denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. non risulta invero idoneamente argomentata sotto il profilo dell'*error in procedendo*.

Emerge dunque evidente come, lungi dal denunciare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell'odierno ricorrente - oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, n. 4, c.p.c. - in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'art. 360 c.p.c., il ricorrente in realtà sollecita, *contra ius* e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.



## Uno slittamento che opera in modo speculare e restituisce razionalità al sistema di calcolo

L'ipotesi più ricorrente di computo a ritroso dei termini si rinviene nell'articolo 166 del Cpc, in virtù del quale il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione

IL COMMENTO DI PAOLO PIRRUCCIO

**L**a sentenza n. 14767 del 2014 offre spunti di riflessione su due temi di natura processuale: il primo attiene all'applicabilità della proroga prevista dall'articolo 155 del Cpc anche ai termini con computo a ritroso qualora essi scadano in un giorno festivo oppure di sabato; il secondo riguarda la tecnica di redazione del ricorso per cassazione e la funzione propria del giudizio di legittimità.

**La proroga della scadenza dei termini** - Come è noto, l'articolo 155, comma 4, del Cpc stabilisce che qualora il termine per il compimento di un atto del processo scada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Il comma 5 del medesimo articolo 155 (introdotto dalla legge n. 263 del 2005) ha poi esteso la proroga prevista dal comma 4 anche ai termini per il compimento di atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

La legge n. 69 del 2009 (articolo 58, comma 3) ha infine statuito che il comma 5 dell'articolo 155 del Cpc si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

**Il computo dei termini a ritroso** - La giurisprudenza di legitti-

mità si è sempre espressa nel senso che la proroga prevista per il caso della scadenza del termine in giorno festivo si applichi esclusivamente per i termini a decorrenza successiva e non trovi invece applicazione qualora il termine debba computarsi a ritroso, con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività (da ultimo, Cassazione 4 gennaio 2011 n. 182). Si tratta, in genere, di quei termini che riguardano il compimento di determinati atti processuali prima dell'udienza già fissata.

Così, ad esempio, con riferimento al termine di «almeno cinque giorni prima dell'udienza» di comparizione, che l'articolo 98, comma 3, della legge fallimentare (nel testo antecedente alla sostituzione operata dal decreto legislativo n. 5 del 2006) assegnava per la costituzione del creditore che volesse opporsi allo stato passivo, si è ritenuto che la natura festiva del quinto giorno anteriore a detta udienza non sia idonea a consentire la costituzione nel quarto giorno prima dell'udienza stessa (Cassazione 29 novembre 1977 n. 5187).

La *ratio* di tale orientamento poggia sulla considerazione che la proroga applicata ai termini a ritroso produrrebbe l'effetto contrario (rispetto a quello che si produce per i termini a decorren-

za successiva) di un'abbreviazione di quell'intervallo (anziché di un allungamento), in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo: la controparte che dovrebbe esaminare l'atto avrebbe infatti a disposizione un periodo di tempo più breve di quello minimo garantito dalla legge.

L'ipotesi più ricorrente di computo a ritroso dei termini si rinviene nell'articolo 166 del Cpc, in virtù del quale il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (oppure dieci in caso di abbreviazione dei termini). È quindi opportuno prestare attenzione al computo del predetto termine, specialmente in caso di scadenza in giorno festivo, poiché la sua inosservanza determina le ben note decadenze sancite dall'articolo 167 del codice di procedura civile.

**La precisazione della sentenza n. 14767 del 2014: la proroga opera anch'essa a ritroso** - La sentenza in esame, pur condividendo l'orientamento ormai cristallizzato sull'argomento (e ricordando che la riduzione del termine minimo garantito per legge alla controparte al fine di poter esaminare un atto si tradurrebbe nella violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito), ritiene di dover effettuare una precisazione.



Appare più corretto, infatti, ritenere non già che il regime della proroga dei termini non trovi applicazione se il computo debba avvenire a ritroso, bensì che - in effetti - la proroga si applichi anche ai termini a ritroso con la peculiarità che, a differenza del termine a scadenza successiva, la proroga in questione necessariamente opera in modo speculare (ovvero a ritroso), in ragione della relativa modalità di calcolo.

Nel caso di specie, si trattava di verificare la tempestività del deposito in cancelleria di una memoria di parte ricorrente che, ai sensi dell'articolo 378 del Cpc, sarebbe dovuta avvenire almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Poiché l'udienza di discussione dinanzi alla Suprema corte era fissata per il 28 febbraio del corrente anno, il deposito sarebbe dovuto avvenire entro il 23 febbraio 2014, tenendo presente che il *dies a quo*, rappresentato dal giorno dell'udienza, non si computa nel termine, mentre si computa il *dies ad quem*.

Sennonché, il 23 febbraio cadeva di domenica (giorno festivo), sicché - precisa la sentenza in esame - il termine andava prorogato a ritroso (*rectius*, anticipato) al 22 febbraio (sabato) ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del Cpc e poi ulteriormente prorogato (*rectius*, anticipato) al 21 febbraio (venerdì) ai sensi dell'articolo 155, comma 5, del Cpc. Questo era quindi l'ultimo giorno utile per il deposito della memoria che, invece, era stata depositata in cancelleria il 24 febbraio, dunque tardivamente.

Si tratta di un'osservazione che - a nostro avviso - è pienamente condivisibile poiché restituisce razionalità all'intero sistema di computo dei termini e delle relative proroghe. Nella so-

**L'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, pur se sommaria, deve essere tale da consentire una cognizione chiara e completa degli eventi da cui la controversia ha avuto origine, senza che sia necessario attingere ad altre fonti**

stanza, però, nulla è mutato rispetto al passato. Infatti, nel momento in cui i precedenti arresti negavano che la proroga operasse per i termini con computo a ritroso, se ne doveva implicitamente dedurre che, invero, la proroga operasse in senso inverso ossia a sfavore del soggetto che deve compiere l'atto processuale il quale, evidentemente, avrebbe dovuto anticipare il compimento dell'atto medesimo al primo giorno utile antecedente a quello festivo.

**La redazione del ricorso per cassazione: il principio di autosufficienza** - Anche la seconda parte della sentenza n. 14767 del 2014 è di estremo interesse, poiché contiene un vero e proprio vademecum per gli avvocati cassazionisti che vogliono evitare la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con particolare riferimento al vizio di motivazione della sentenza contemplato dall'articolo 360, comma 1, n. 5 del Cpc («per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio»).

Ci si riferisce, ovviamente, al testo della disposizione antecedente alla modifica operata dal-

l'articolo 54 del decreto legge n. 83 del 2012 convertito dalla legge n. 134 del 2012 (decreto sviluppo) che, come è noto, ha notevolmente limitato la portata di tale motivo di ricorso prevedendo ora il citato n. 5 dell'articolo 360 del Cpc che la sentenza possa essere impugnata «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e sempre che non ricorrano le cause di preclusione previste dall'articolo 348-ter del Cpc. Non può però sottacersi che, in dottrina, si è autorevolmente sostenuto che la riforma del 2012 non ha fatto venir meno la possibilità di censurare il vizio motivazionale della sentenza poiché esso può essere ricondotto alla violazione di legge e, in particolare, dell'articolo 111, sesto comma, della Costituzione, a norma del quale «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati».

I principi ribaditi dalla pronuncia in esame sono, in realtà, il frutto di un lungo percorso giurisprudenziale (e non di elaborazione di cavilli giuridici) finalizzato a perseguire l'obiettivo di garantire che la funzione di legittimità e nomofilattica della Suprema corte non venga snaturata. Ed è, peraltro, significativo che i giudici di legittimità si preoccupino di dedicare una decina di pagine a tale argomento, pur avendo la possibilità di liquidare il ricorso in poche righe.

La decisione, pertanto, ribadisce che:

- i motivi posti a fondamento del ricorso per cassazione devono avere i requisiti della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione da cassare;
- l'esposizione dei fatti (anche processuali), pur se sommaria, deve essere tale da consen-



tire una cognizione sufficientemente chiara e completa degli eventi da cui la controversia ha avuto origine, senza che sia necessario attingere ad altre fonti come gli scritti difensivi e la stessa sentenza impugnata;

- si ha vizio di motivazione allorché dall'esame del ragionamento seguito dal giudice di merito, così come risultante dalla sentenza, emerge il mancato, o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni poste a base della decisione tale da non consentire l'univoca identificazione del procedimento logico-giuridico seguito dal giudice di merito;
- non sussiste vizio di motivazione se il giudice ha ommesso di confutare esplicitamente le tesi non accolte o non ha effettuato una disamina approfondita di elementi di giudizio ritenuti non significativi; né l'una né l'altra attività sono infatti richieste al giudice, essendo sufficiente ai fini di una adeguata motivazione che siano illustrati, in modo chiaro, logico e coerente, gli elementi posti a base del suo convincimento, non occorrendo un esame analitico di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, ma solo di quelle ritenute da sole idonee a giustificarlo;
- nel caso in cui vi sia il richiamo ad altri atti è altresì necessario che - per quanto rilevi ai fini del motivo - tale atto venga anche riprodotto nel ricorso (in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso), con le puntuali indicazioni in ordine alla sequenza processuale degli atti richiamati, pre-

**Non sussiste  
vizio di motivazione  
se il collegio  
ha ommesso di confutare  
esplicitamente  
le tesi non accolte  
o non ha effettuato  
una disamina approfondita  
di elementi di giudizio  
ritenuti  
non significativi**

cisando altresì la sua esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o di parte, al fine di consentire alla Corte di poterlo esaminare;

- la Corte deve essere quindi posta in grado, onde possa adempiere al proprio compito istituzionale (che è quello di essere giudice di legittimità), di poter verificare il fondamento del motivo sulla scorta delle sole deduzioni contenute nel ricorso, non essendo consentito l'accesso diretto agli atti del giudizio di merito;
- solo nel caso in cui vengano denunciati con il ricorso *errores in procedendo* è allora consentito alla Corte di accedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti, poiché in tal caso il giudice di legittimità opera anche come giudice del fatto processuale; tuttavia, anche in tale ipotesi, affinché la Corte possa procedere a un accertamento di fatto, è onere del ricorrente allegare che la questione giuridica era stata sottoposta al giudice del merito e indicare in quale atto del giudizio ciò sia avvenuto, così consentendo una verifica *ex actis* in ordine alla veridicità di tale allegazio-

ne, prima di procedere alla disamina nel merito della medesima questione (da ultimo, Cassazione 17 gennaio 2012 n. 539).

**Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito** - Tornando alla controversia in esame, il ricorrente aveva fatto riferimento ad alcuni atti processuali, limitandosi semplicemente a richiamarli nel ricorso, senza riprodurne il contenuto e, laddove riprodotti, senza fornire indicazioni ai fini della loro individuazione nella sequenza dello svolgimento del processo e, in particolare, in ordine alla loro esatta collocazione (nel fascicolo d'ufficio o di parte, rispettivamente acquisito e prodotto in sede di legittimità).

La Suprema corte non esita a rimproverare al ricorrente di non aver consentito neppure di apprezzare compiutamente quale fosse l'oggetto della domanda originariamente rivolta al primo giudice, constatando che i motivi di ricorso sono dunque inammissibili, non essendo in realtà diretti a denunciare vizi di motivazione o *errores in procedendo* della sentenza impugnata, ma mirando a conseguire una inammissibile pretesa di una lettura del quadro probatorio diversa da quella operata dai giudici di merito che, evidentemente, era difforme dalle aspettative del ricorrente.

Non si viene in Cassazione - concludono i Supremi giudici - nell'ottica di conseguire una pronuncia che pervenga a un diverso apprezzamento degli elementi di fatto già considerati in sede di merito. Il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado.

Qualche volta, però, qualcuno (anzi, tanti) ci prova(no), credendo che la speranza sia sempre l'ultima a morire. ■